Legge regionale 18 dicembre 2007 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 10/03/2026

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE, la suddivisione del territorio regionale ai fini dell'elezione del Consiglio regionale;

b) LISTA CIRCOSCRIZIONALE, la lista concorrente di candidati alla carica di consigliere regionale presentata in una circoscrizione elettorale;

c) GRUPPO DI LISTE, le liste contraddistinte dal medesimo contrassegno e denominazione nelle diverse circoscrizioni elettorali;

d) COALIZIONE DI GRUPPI DI LISTE, più gruppi di liste collegati al medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione.